

## **TI\_GERICHTE 11.2002.51 vom 7. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.51](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.51)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.51 du 7 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.51 del 7 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'appellante non contesta la violazione della personalità degli attori, ma sostiene che, ordinando la pubblicazione del dispositivo su \_\_\_\_\_, la relativa traduzione sui due quotidiani \_\_\_\_\_ e stabilendo che il dispositivo dovrà essere preceduto da un cappello introduttivo, il Pretore ha giudicato oltre a quanto chiesto dagli attori. A suo parere poi la misura è sproporzionata, poiché dopo oltre tre anni dall'apparizione dell'articolo la pubblicazione del dispositivo non è suscettibile di far cessare la lesione della personalità ma, se mai, di riproporla. Per l'appellante la pubblicazione dovrebbe riguardare tutt'al più il suo solo quotidiano, non potendo esserle imputate le lesioni della personalità commesse da altri, né può esserle imposta una spesa esorbitante solo perché altri giornali hanno deciso di scrivere articoli sugli attori. Per quanto riguarda gli altri quotidiani, singolarmente, essa fa valere che \_\_\_\_\_ non ha ripreso le affermazioni lesive contenute nel suo articolo, ma si è limitato a riferirvisi circa i colloqui intercorsi tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, descrivendo poi la situazione di \_\_\_\_\_ in maniera autonoma. Quanto alla \_\_\_\_\_, essa ha citato solo alcuni stralci dell'articolo, permettendo a \_\_\_\_\_ di esporre la sua posizione. \_\_\_\_\_ ha sviluppato argomentazioni proprie, con un accenno puramente di scorcio al quotidiano romando (per altro neppure citato). Infine su \_\_\_\_\_ è apparsa unicamente una traduzione di parte dell'articolo, sicché \_\_\_\_\_ non può esserne ritenuto responsabile.

#### **E. 3**

Giusta l'art. 28 a cpv. 2 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere che una rettifica o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha postulata, se la lesione della personalità è stata portata a conoscenza di terzi e se la misura è idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del pregiudizio ( Tercier , *Le nouveau droit de la personnalité*, Zurigo 1984, pag. 136, n. 1005 segg.). a) In concreto è pacifico che gli attori non hanno espressamente chiesto di pubblicare il dispositivo su \_\_\_\_\_, né di tradurlo in \_\_\_\_\_, né di far precedere la pubblicazione da un testo introduttivo, ed è vero altresì che in linea di principio il giudice deve attenersi ai limiti delle domande (art. 86 CPC). In materia di protezione della personalità, tuttavia, il principio non è assoluto ( Tercier , op. cit., pag. 130, n. 951). Ove l'attore postuli la pubblicazione del dispositivo, spetta poi al giudice, che gode di un ampio margine di apprezzamento (DTF 126 III 217 consid. 5a), precisare quando, dove e come ciò debba avvenire ( Tercier , op. cit., pag. 138, n. 1016;

Riklin , Die Urteils publikation aus straf- und zivilrechtlicher Sicht, in : Medialex 1997, pag. 29). Nella fattispecie il quotidiano francese \_\_\_\_\_ ha pubblicato \_\_\_\_\_ 1999 un articolo sui contatti tra \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (doc. 9). La pubblicazione del dispositivo dovendo raggiungere per quanto possibile la medesima cerchia di destinatari che hanno avuto conoscenza della lesione della personalità (DTF 126 III 216 consid. 5a), l'ingiunzione del Pretore poteva senz'altro riferirsi anche a quel quotidiano (v. anche Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 2 a edizione, n. 10 ad art. 28 a CC; Tercier , op. cit., pag. 138, n. 1017). Sulla proporzionalità e l'adeguatezza dell'ordine si tornerà in appresso. Per quel che concerne la traduzione in lingua \_\_\_\_\_, vale la stessa regola. Del resto, solo così si permette di raggiungere lo scopo della comunicazione per i lettori di quelle testate. b) Quanto all'ordine di far precedere la pubblicazione da un cappello introduttivo, l'art. 28a cpv. 2 CC offre una scelta tra vari modi comunicazione, che possono finanche essere combinati o cumulati (DTF 126 III 216 consid. 5a; Meili, op. cit., n. 12 ad art. 28 a CC). Il giudice può quindi ordinare la pubblicazione integrale o parziale del dispositivo o dei considerandi o, ancora, di un'altra sua dichiarazione ( Tercier , op. cit., pag. 137, n. 1011). Egli può pertanto adattare la pubblicazione al caso specifico, tenendo conto dell'eco raggiunta dalla lesione della personalità (DTF 126 III 217 consid. 5a). In concreto, per eliminare l'impressione negativa suscitata nei lettori, occorre in effetti collocare il dispositivo nel suo contesto, sicché solo con un preambolo si sarebbe conseguito lo scopo. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

#### E. 4

L'appellante censura l'ordine di far apparire il dispositivo della sentenza su altri quotidiani. Ora, scopo della pubblicazione è di eliminare gli effetti correlati alla lesione della personalità (DTF 126 III 216 consid. 5a con riferimenti; Pedrazzini/Oberholzer , Grundriss des Personenrechts , 4 a edizione, Berna 1993, pag. 157; Bucher , Personnes physiques et protection de la personnalité, 3 a edizione, Basilea 1995, pag. 154, n. 582). E siccome la pubblicazione deve correggere la sfavorevole immagine suscitata dall'articolo apparso sulla stampa, la comunicazione deve pervenire, se possibile, a tutti coloro che hanno saputo della lesione (DTF 126 III 216 consid. 5a). Spetta al giudice stabilire la forma della comunicazione, che secondo la cerchia dei destinatari può avvenire anche su vari giornali ( Tercier , op. cit., pag. 138, n. 1017; Riklin , op. cit., pag. 29). a) In concreto, accertata la lesione della personalità, la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano che l'aveva commessa appare senza dubbio una misura idonea a eliminarne le conseguenze. Poco importa che dall'apparizione dell'articolo siano passati più di tre anni: il tempo trascorso dalla lesione della personalità non ostacola la pubblicazione del dispositivo (DTF 126 III 217 consid. 5b). Caso mai spetta all'attore valutare se la pubblicazione sia idonea a produrre l'effetto contrario di quello voluto ( Tercier , op. cit., pag. 137, n. 1007). Del resto le moderne tecniche di archiviazione elettronica permettono la consultazione di articoli anche a distanza di tempo, sicché gli effetti di affermazioni lesive della personalità possono perdurare a distanza d'anni (DTF 127 III 485 consid. 1c aa). Ne segue che la decisione del Pretore di ordinare la pubblicazione su \_\_\_\_\_ merita tutela. b) Quanto a \_\_\_\_\_, nel suo articolo dell'\_\_\_\_\_ 1999 (doc. 9) sono stati invero sottolineati i legami della \_\_\_\_\_ con la \_\_\_\_\_, che però non riguardano la creazione di una televisione di lingua \_\_\_\_\_. L'accenno a \_\_\_\_\_ si riferisce unicamente ad azioni giudiziarie minacciate da \_\_\_\_\_ contro il giornale per avere rivelato i suoi incontri con \_\_\_\_\_. Ora, a prescindere

dal fatto che tali colloqui sono ammessi, la convenuta vi ha fatto menzione solo in un articolo successivo, apparso il \_\_\_\_\_ 1999 (doc. M). Le affermazioni lesive della personalità contenute nell'articolo del \_\_\_\_\_ 1998 non sono state riprese né ribadite dal quotidiano \_\_\_\_\_. Poco giova che, come pretendono gli appellanti, l'articolo sia stato ispirato da \_\_\_\_\_. Decisivo è che il pezzo non contenga le affermazioni incriminate. Non occorre quindi correggere l'impressione negativa suscitata. La pubblicazione del dispositivo di una sentenza che accerta la lesione della personalità degli attori (uno dei quali nemmeno menzionato nell'articolo) non appare pertanto una misura adeguata. Su questo punto l'appello è fondato. c) L'articolo apparso il \_\_\_\_\_ 1998 su \_\_\_\_\_ (doc. Z) riporta le affermazioni lesive della personalità degli attori contenute nell'articolo pubblicato il giorno prima da \_\_\_\_\_. La pubblicazione del dispositivo della sentenza risulta quindi un mezzo adeguato per eliminare la falsa impressione che la pubblicazione lesiva della personalità ha suscitato nei lettori di quel quotidiano. Certo, il pezzo riporta anche la presa di posizione di \_\_\_\_\_, ma ciò non è determinante. La comunicazione è ammissibile anche nel caso in cui il giornale pubblichi una risposta a norma dell'art. 28 g segg. CC (DTF 104 II 5) e l'interesse degli attori alla pubblicazione sarebbe potuto venire meno in caso di ritrattazione dal parte dell'editore, ciò che per altro non si è verificato in concreto. Su questo punto l'appello si rivela quindi privo di buon diritto. d) Il giornale di lingua \_\_\_\_\_ ha praticamente tradotto l'articolo comparso su \_\_\_\_\_, menzionando, in calce al brano, la fonte e il nome del giornalista che l'aveva scritto (doc. F e M). La pubblicazione del dispositivo della sentenza, tradotto in \_\_\_\_\_, appare senz'altro una misura adeguata. È possibile che la pubblicazione non sia garantita, anche perché a giornali che non sono parti in causa tale obbligo non può essere imposto ( Tercier , op. cit., pag. 139, n. 1027 ; Meili, op. cit., n.

## **E. 9**

ad art. 28 a CC; Bucher , op. cit. , pag. 155, n. 585; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 223), ma ciò non significa che la convenuta debba vedersi esonerare dall'ingiunzione. Quanto alle spese di pubblicazione, esse non possono presumersi eccessive. Per tacere del fatto che si cercherebbe invano un accenno qualsiasi all'ammontare dei costi, l'onere imposto all'interessata non appare in manifesta sproporzione con la lesione della personalità subita dagli attori. e) Per quel che concerne l'altro giornale di lingua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ha invero evocato la prospettata creazione di una televisione di lingua \_\_\_\_\_, ma l'argomento è stato sviluppato diversamente (doc. G e N). È vero che il pezzo accenna a una notizia apparsa su una “prestigiosa rivista svizzera” circa il fatto che \_\_\_\_\_ è un progetto serbo e che il suo finanziatore (\_\_\_\_\_) è collaboratore di esso. Tale genericità non permette però di ricondurre la lesione della personalità alla convenuta, sicché la pubblicazione del dispositivo della decisione non appare una misura necessaria né idonea a eliminarne le conseguenze. Su questo punto l'appello merita accoglimento. 5. L'appellante censura infine la suddivisione degli oneri processuali di prima sede, che chiede di porre per tre quarti – o, in caso di accoglimento dell'appello, per quattro quinti – a carico degli attori e non, come ha deciso il Pretore, in ragione di due terzi a suo carico. Ora, nella determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171). a) L'azione a protezione della personalità e quella intesa al risarcimento del danno (e alla riparazione del torto morale) sono distinte. La prima,

contrariamente alla seconda, non ha carattere pecuniario, come quella intesa alla pubblicazione del dispositivo ( Tercier , op. cit., pag. 108, n. 773 seg. e pag. 237, n. 1788 ) . Dottrina e giurisprudenza ritengono inoltre che, ove una contestazione verta sia su un diritto di carattere pecuniario sia su un diritto di carattere non pecuniario, il ricorso per riforma al Tribunale federale sia ammissibile senza riguardo a questioni di valore se le due azioni sono strettamente connesse e se la pretesa pecuniaria è accessoria a quella non pecuniaria (DTF 80 II 30 consid. 1, 78 II 290 consid. 1; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44). Nella fattispecie la petizione aveva duplice natura. Quanto alle richieste pecuniarie in riparazione del torto morale e in risarcimento del danno, esse erano non solo strettamente legate, ma anche chiaramente accessorie all'azione di accertamento, ove appena si pensi che dipendevano dal formale accoglimento di quest'ultima (e non solo da un accertamento meramente pregiudiziale circa la natura illecita della lesione). Non a caso, del resto, le pretese di risarcimento e di torto morale erano fatte valere in second'ordine, dopo la domanda di accertamento. Ciò posto, la causa promossa in concreto dagli attori andava equiparata ai processi senza valore litigioso (nel senso dell'art. 14 CPC). b) In concreto gli attori sono risultati vittoriosi sull'accertamento della lesione della personalità e, parzialmente, sulla richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza, ma sono usciti sconfitti sulle richieste di vietare la pubblicazione di nuovi articoli, sulle richieste di indennità per torto morale e risarcimento dei danni, come pure sulle richieste formanti oggetto della procedura cautelare. Nel ritenere la convenuta soccombente per due terzi, il Pretore non ha solo emanato un giudizio discutibile, ma è caduto in un eccesso di apprezzamento. Se è vero infatti che la lesione della personalità degli attori è stata accertata, è altrettanto vero che le domande apparivano palesemente esagerate. Tutto sommato, in concreto non si vede ragionevolmente come si sarebbe potuto giustificare una decisione che si scostasse dal riparto a metà delle spese e dalla compensazione delle ripetibili, pur tenendo conto della latitudine di giudizio che competeva al primo giudice. Ne segue che l'appello va accolto entro tali limiti. II. Sull'appello adesivo 6. Gli attori insorgono contro la mancata assegnazione di un'indennità per torto morale, che rivendicano per la sofferenza inferta loro dall'infamante accusa di collaborazione con il regime di \_\_\_\_\_ e dal pericolo di essere esposti a rappresaglie. Pur rinunciando a gran parte della somma chiesta con la petizione (complessivamente fr. 90 000.–), essi reputano che un indennizzo di fr. 15 000.– per \_\_\_\_\_ e di fr. 5000.– per ciascuna delle società attrici sia pur sempre ragionevole e commisurato alla gravità dell'offesa. Il Pretore ha respinto la domanda appunto perché gli attori non avevano dimostrato di avere provato una particolare sofferenza e perché con la pubblicazione del dispositivo sui giornali che avevano dato risalto alla notizia essi ottenevano sufficiente soddisfazione. Donde, in sintesi, i mancati estremi dell'art. 49 CO. 7. Gli appellanti deplorano – come detto – la gravità dell'accusa consistente nel fatto di collaborare con un regime dittatoriale e criminoso come quello di \_\_\_\_\_, la quale ha leso l'immagine pubblica delle società attrici e ancor più quella di \_\_\_\_\_, la cui posizione è ulteriormente aggravata dal fatto di essere originario del \_\_\_\_\_. Essi non spendono una parola tuttavia per indicare quali elementi istruttori avvalorerebbero non solo il loro sentimento di rabbia e sdegno, ma anche la particolare sofferenza patita. Per volontà del legislatore “il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo quando le sofferenze subite superano per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice” (FF 1982 II \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_). Il

versamento di un'indennità, in altri termini, non è la regola: secondo il testo stesso dell'art. 49 cpv. 1 CO essa si giustifica solo ove all'offesa non possa rimediarsi altrimenti ( Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR II, 2<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 49). Incombe al richiedente perciò “allegare e provare le circostanze dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale” (DTF 120 II 98 consid. 2b). Qualche autore (citato da Meili op. cit., n. 17 ad art. 28 a CC) reputa invero tale orientamento fin troppo rigoroso. Comunque si opini al riguardo, resta il fatto che in concreto gli attori hanno dimostrato la gravità dell'offesa, ma nulla hanno allegato circa una qualunque sofferenza personale. Bastasse ciò per assegnare un indennizzo, qualsiasi grave offesa giustificerebbe automaticamente la corresponsione di una somma in denaro, in antitesi alla volontà del legislatore e all'indirizzo della giurisprudenza. Si aggiunga che nella sentenza citata dagli appellanti questa Camera aveva riconosciuto un'indennità per torto morale poiché dopo la pubblicazione di articoli di stampa denigratori la persona lesa aveva dimostrato l'insorgenza di disturbi psicofisici (I CCA, sentenza del 14 giugno 1999 in re. F., consid. 6b in fine), ciò che non è lontanamente il caso in esame. Ne segue che l'appello adesivo, destituito di fondamento, dev'essere respinto. III. Sulle spese e le ripetibili 8. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta ottiene di non pubblicare il dispositivo della sentenza su tutti i giornali indicati dal Pretore e vince parzialmente sulla ripartizione degli oneri processuali di prima sede. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Gli oneri dell'appello adesivo seguono la totale soccombenza degli attori (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla convenuta un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 1.2 È fatto ordine a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di pubblicare a proprie spese il dispositivo integrale della presente sentenza sui quotidiani \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nei modi indicati dai considerandi, entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima. 2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 6000.– e le spese, da anticipare dagli attori, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1150.– b) spese fr. 50.– fr. 1 200.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. III. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 550.– b) spese fr. 50.– fr. 600.– sono posti a carico degli appellanti adesivi in solido, che rifonderà alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili. V. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario